Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge

dal _____31.10.2019_____

Varese, _____31.10.2019_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 596 del 31.10.2019

(Tit. di class. 1.3.2)

Oggetto: TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE - RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PROMOSSO DA *OMISSIS* CONTRO ATS INSUBRIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC Affari Generali e Legali
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti
(MA)
Fascicolo nr.28134

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*", così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "*Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23")*;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti";
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 220 del 9 maggio 2019, l'ATS dell'Insubria ha disposto, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto d'appalto per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie occorrente alle sedi dell'ambito territoriale di Varese stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di imprese *OMISSIS* , facendo decorrere gli effetti della risoluzione dalla data di subentro del nuovo appaltatore, attesa la necessità di garantire il servizio pubblico in argomento senza soluzione di continuità;
- con nota in data 30 maggio 2019 prot. n. SGA.0054560, ATS Insubria ha comunicato al raggruppamento di imprese *OMISSIS* l'escussione della cauzione a garanzia del contratto d'appalto per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie – CIG 5155838C1A per l'importo di € 20.069,00 entro 15 gg. dalla richiesta;
- con nota del 18 giugno 2019 prot. ATS Insubria n. P.0062155, la Compagnia di Assicurazione *OMISSIS* ha comunicato ad ATS Insubria che non avrebbe dato corso all'escussione della cauzione stante l'intenzione della *OMISSIS*, in qualità di mandante dell'ATI, di promuovere giudizio cautelare ex 700 c.p.c." al fine di ottenere l'inibitoria al pagamento della cauzione che ritiene essere stata indebitamente escussa";
- in data 26 luglio 2019 è stato notificato all'ATS Insubria ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Milano – Sezione specializzata imprese proposto dalla *OMISSIS* con sede legale in Milano contro l'ATS dell'Insubria, *OMISSIS* e *OMISSIS* al fine sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

  a. ***"in via principale*** *ordinare, ex art. 700 c.p.c, a OMISSIS di non pagare quanto richiesto dalla ATS Insubria:*
    - **i.** *per estinzione di diritto della cauzione oggetto di escussione a far data dal 1/1/2019;*
    - **ii.** *per mancanza di valido titolo e, comunque, per insussistenza dell'accertamento del danno e/o dell'inadempimento addebitabile al RTI OMISSIS, che non è stato dimostrato dalla ATS a fondamento della richiesta di escussione, formulata in modo del tutto generico ed indeterminato;*

  b. ***in subordine,*** *ordinare ex art. 700 c.p.c., a OMISSIS che l'escussione della cauzione avvenga nei soli confronti di OMISSIS., previo accertamento, ove occorra, della non attribuibilità dell'inadempimento e/o della responsabilità della risoluzione in capo a OMISSIS, manlevandola espressamente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa da ciò discendere, anche ai fini dell'eventuale rivalsa di OMISSIS nei confronti di OMISSIS qualora, dall'esito dell'azione di regresso da parte della compagnia assicurativa, l'odierna ricorrente fosse costretta a restituire a OMISSIS l'importo garantito.";*

- con deliberazione n. 406 del 30 luglio 2019 è stata disposta la costituzione nel citato giudizio affidando il patrocinio legale di ATS Insubria alle Avv.sse Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli dello Studio Legale Avolio e Associati sito in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16;
- il Tribunale Ordinario di Milano, sesta sezione civile, con provvedimento n. R.G. 35408/2019 del 24 settembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da *OMISSIS*, rigettato il ricorso promosso da *OMISSIS* e condannato la *OMISSIS* e la *OMISSIS* alla rifusione delle spese di lite in favore di ATS Insubria, pari rispettivamente a € 2.500,00 per compenso, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;

ATTESO che in data 22 ottobre 2019 prot. ATS Insubria n. P.0105670 è stato notificato Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dalla *OMISSIS* al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese contro ATS Insubria, *OMISSIS* e *OMISSIS* diretto ad ottenere, la riforma della citata ordinanza n. R.G. 35408/2019 del 24 settembre 2019, e per " *l'effetto accogliere il reclamo formulato, ovvero emettere i provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito:*

a) *In via principale ordinare, ex art. 700 c.p.c., a OMISSIS di non pagare quanto richiesto da ATS:*
i. *per estinzione di diritto della cauzione oggetto di escussione a far data dal 1/1/2019:*
ii. *per mancanza di valido titolo e, comunque, per insussistenza dell'accertamento del danno e/o dell'inadempimento addebitabile al RTI OMISSIS, che non è stato dimostrato dalla ATS a fondamento della richiesta di escussione, formulata in modo del tutto generico ed indeterminato;*
b) *in subordine, ordinare ex art. 700 c.p.c., a OMISSIS. che l'escussione della cauzione avvenga nei soli confronti di OMISSIS, Omissis……;*

VISTO il Decreto di fissazione di udienza ex artt. 669 terdecies c.p.c., con il quale il Presidente della VI sezione civile di Milano, nel citato giudizio rg n. 48772/19, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 13 novembre 2019 e assegna alla parte resistente termine fino all'11 novembre 2019 per deposito in cancelleria di eventuale memoria difensiva;

RITENUTO:
- di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata imprese per contrastare le pretese azionate dalla ricorrente *OMISSIS* e confermare la legittimità degli atti adottati e dell'operato di ATS Insubria;
- di avvalersi nella difesa in giudizio dell'Agenzia, in ragione della specificità delle conoscenze ed esperienze richieste, di un avvocato professionista esterno, esperto e specialista nei contenziosi in materia di appalti pubblici, individuati nelle persone delle Avv.sse Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli dello Studio Avolio e Associati di Milano, Via Gian Galeazzo n. 16, già patrocinatori dell'Agenzia nel precedente giudizio cautelare ex 700 c.p.c., che hanno dato la disponibilità immediata a supportare l'Agenzia in tale situazione di comprovata urgenza (udienza di comparizione delle parti in data 13 novembre 2019);

VALUTATO che l'Avv.sse Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli, iscritte nell'Elenco degli Avvocati dell'ATS Insubria, approvato con deliberazione n.209/2019, come evidenziato dal curriculum vitae agli atti, dispongono di comprovate conoscenze nonché specifiche competenze professionali per rappresentare l'Agenzia in giudizio;

VISTA la nota pervenuta per posta elettronica in data 28/10/2019 prot. ATS n. 0107302, con la quale le Avv.sse l'Avv. Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli Vittoria Luciano hanno comunicato una previsione di spesa di € 2.100,00 (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA), conforme ai criteri indicati all'art. 7 del vigente "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi per servizi legali di cui all'art. 17 del D.LGS. n. 50/2016 così come modificato dal D.LGS. n. 56/2017 dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e dei propri dipendenti";

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di Legale dell'ATS dell'Insubria nella citata vertenza alle Avv.sse Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli – Studio Legale Avolio Studio Avolio e Associati di Milano, Via Gian Galeazzo n. 16, attraverso procura ad lites con la sottoscrizione della relativa delega alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico che si allega quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.064,15 =, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali;

VISTE:
- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UO Proponente,
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'UO Economico Finanziario,

riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto del Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dalla *OMISSIS* al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese contro ATS Insubria, *OMISSIS* e *OMISSIS* diretto ad ottenere la riforma della citata ordinanza n. R.G. 35408/2019 del 24 settembre 2019;

2. di costituirsi nel giudizio di cui al punto 1 del presente dispositivo, affidando il patrocinio legale dell'ATS dell'Insubria alle Avv.sse Vittoria Luciano e Gabriella Battaglioli – Studio Legale Avolio Studio Avolio e Associati di Milano, Via Gian Galeazzo n. 16, attraverso procura ad lites con la sottoscrizione della relativa delega alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.064,15.=, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali, dott.ssa Marina Ambrosetti, e la sua esecuzione è affidata alla stessa quale responsabile del procedimento;

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

Per IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: "TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE - RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PROMOSSO DA *OMISSIS* CONTRO ATS INSUBRIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE."

****

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di Costo: 53L320000 (nell'ipotesi di spesa)

Varese, 29/10/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

****

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14130710_____ per € 3.064,15,
conto n. _____ per € _____,
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. _____ per € _____,
conto n. _____ per € _____,
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. _____ per € _____,
conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. _____ per € _____,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. _____ per € _____,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. _____ per € _____,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 30/10/2019

PER IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
Dott.ssa Monica Aletti